

Prot. n. 141

Spett.le
COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
c.a. **Geom. Silvestro Alecci** (R.U.P.)

Catania, 25 ottobre 2012

Oggetto: bando di gara per "lavori di realizzazione di un campo sportivo polivalente Rocco Chinnici" (termine offerte 19 novembre e gara 21 novembre 2012)

Con riferimento al bando in oggetto, desideriamo segnalare le seguenti anomalie contenute nello stesso.

- **Clausola 9 (cauzione definitiva):** che nel caso di offerta con ribasso d'asta superiore al 20%, è prescritto per l'impresa aggiudicataria la prestazione di una garanzia definitiva come indicata all'art. 7 c. 2 lett. a) L.R. 12/2011 e art. 11 c. 3 lett. a) D.P.R.S. n. 13/2012.
Si rileva che tale prescrizione si riferisce ai bandi tipo che dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture a integrazione dei bandi tipo adottati dall'A.V.C.P. ex art. 64 c. 4-bis D.lgs n. 163/06. Quindi, fin quando non saranno pubblicati i suddetti bandi, la su citata prescrizione non è applicabile e la fideiussione definitiva continuerà a essere normata integralmente dall'art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06. In tal senso chiarisce **la Circolare dell'Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio scorso**, pubblicata sulla g.u.r.s. n. 33 del 10 agosto scorso.

- **Clausola 16. C) (modalità certificazione regolarità contributiva):** è richiesta ai partecipanti la dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 concernente la regolarità contributiva degli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile. A tal proposito si rammenta che l'art. 15 L. n. 183/'11 ha introdotto nel DPR 445/2000, l'art. 44-bis che recita "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni...". Al fine di chiarire tale disposizione, la Circolare Min. Lavoro n. 37/2012, la Circolare congiunta INPS e INAIL del 26.1.2012 e da ultimo la Circolare INPS n. 98/2012, hanno sostanzialmente ribadito che il DURC non è autocertificabile, confermando **l'obbligo di acquisirlo d'ufficio da parte della stazione appaltante** e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC, sono solo quelle previste dal legislatore, tra cui art. 38, comma 1 lett. i) D.lgs 163/06. Infine, nella suddetta circolare gli enti comunicano che dal

13 febbraio 2012, **la richiesta di DURC dovrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.**

Infine, considerato che tra le lavorazioni che compongono l'intervento in oggetto, sono comprese categorie di lavorazioni (OS 33 e OG11), il cui importo per ciascuna di esse è inferiore a € 150.000 (oltre il quale la qualificazione dell'impresa è obbligatoria tramite attestazione SOA), si ritiene che per le suddette lavorazioni **il concorrente può qualificarsi ai sensi dell'art. 90 DPR n. 207/'10** ("requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a € 150.000" - prima ex art. 28 DPR n. 34/2000), e che, altresì ai sensi dell'art. 253 comma 9 bis del D.lgs. n. 163/06, fino al dicembre 2013 il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativo è quello relativo ai migliori 5 anni del decennio antecedente la pubblicazione del bando.

Si chiede, pertanto, di esternare conferma di quanto sopra, pubblicando possibilmente un avviso di chiarimento nel sito dell'ente.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto **viola le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici**, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola